

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2005, N. 228

**MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA 17 LUGLIO 1996, N. 26,
19 NOVEMBRE 1996, N. 47 E 16 MARZO 2000, N. 20**



Art. 1

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 26/1996)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire alla Regione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 26/1996 è aggiunto il seguente:

"3 bis. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dall'1 al 31 agosto."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 47/1996)

1. L'articolo 19 della l.r. 19 novembre 1996, n. 47 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle aziende sanitarie) è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio o entro il termine eventualmente fissato dalla Giunta regionale quando lo richiedano particolari esigenze e comunque non oltre il 30 giugno. Il bilancio, corredato della relazione del collegio sindacale e della relazione di cui all'articolo 17, è trasmesso entro quindici giorni dall'adozione, a pena di decadenza, alla Giunta regionale ed alla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione, il bilancio di esercizio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello stesso, corredata della relazione del direttore generale, è affissa all'albo pretorio dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 20/2000)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è sostituito dai seguenti: "I termini previsti per l'adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal 31 dicembre 2005. I soggetti di cui al comma 4 possono effettuare in qualsiasi momento verifiche ed eventuali controlli ispettivi."

2. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 20/2000 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le strutture pubbliche non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 9, comma 2, per quanto concerne l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento della struttura."

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Sandro Donati)

